

DISEGNO DI LEGGE N. 9

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 56/A IV Legislatura

"Modifica della L.R.20.12.73
n.26 concernente norme in ma-
teria di circoscrizioni comu-
nali".

Approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 17.3.1986.

REGIONE PUGLIA

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

prot. n. 10/546/UL

25 NOV 1985


Schema D.D.L. "Modifica della L.R. 20.12.1973, N° 26 concernente norme in materia di circoscrizioni comunali".

RELAZIONE

Questo Ufficio Legislativo non ha osservazioni da formulare in merito allo schema di d.d.l. indicato in oggetto, predisposto dall'Assessorato Enti Locali.

Non sono pervenute osservazioni da parte degli Assessorati.

Il coordinatore
(Dr. Pasquale Rutigliani).



REGIONE PUGLIA

26 OTT. 1985

Bari, li _____ 19

ASSESSORATO BILANCIO-RAGIONERIA
FINANZE ED ENTI LOCALI

AL L' Ufficio Legislativo
della Giunta Regionale

SETTORE ENTI LOCALI

UFFICIO _____

S E D E

Prot. N. 22/328/4.3.1 Allegati N. _____

Risp. al foglio N. _____ del _____

OGGETTO: Invio schema d.d.l.r. "Modifica della legge regionale 20/12/73 n.26 concernente norme in materia di circoscrizioni comunali"

Per quanto di competenza si trasmette, ai sensi della circolare presidenziale n. 10/430/UL dell'8/10/1985 l'originale dello schema d.d.l.r. indicato in oggetto unitamente a n.14 copie dello stesso.

Con l'occasione si comunica che tale schema di d.d.l. non comporta alcun impegno di spesa.

Da ultimo si fa presente che il suddetto schema di disegno di legge è stato approvato dalla G.R. nella scorsa legislatura. Non essendo stato trasformato in legge, però, esso è decaduto con la fine della medesima legislatura.

L'Assessore
(MARTELOTTA)

REGIONE PUGLIA	
UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA	
Prot. <u>10/48/12</u>	<u>30 OTT. 1985</u>
Col. _____	Cl. _____ Fosc. _____

REGIONE PUGLIA	
PRESIDENZA	
<u>046874</u>	<u>29 OTT. 85</u>
CAT _____	CL _____ FASC _____

REGIONE PUGLIA
28 OTT. 1985
ARRIVO

RELAZIONE

La legge regionale 20 Dicembre 1973 n. 26, che detta norme in materia di circoscrizioni comunali, stabilisce, all'art. 1 "che la costituzione di nuovi comuni, la fusione di più comuni fra loro, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune si effettuano, ai sensi dell'art. 63 dello Statuto, con legge regionale".

Orbene, mentre gli articoli successivi al primo disciplinano in modo più o meno completo sia la costituzione di nuovi comuni, sia la fusione di più comuni fra loro, che la modifica delle circoscrizioni comunali, nulla dicono, invece, in ordine alla modifica della denominazione comunale.

Scopo del presente disegno di legge, pertanto, è quello di colmare la lacuna esistente.

Inoltre, poichè in sede di applicazione della legge è stata riscontrata la mancata previsione legislativa dell'ipotesi di permuta territoriale fra comuni contermini, il presente disegno di legge vuole porre rimedio anche a tale incompletezza al fine di giungere a una normativa che disciplini la materia in modo organico e completo.

L'ASSESSORE
(MARTELLIOTTA)

H. B.
Giuseppe Martelliotta

REGIONE PUGLIA

SETTORE ENTI LOCALI

D.D.L. - Modifica della legge regionale 20 Dicembre 1973 n. 26
concernente norme in materia di circoscrizioni comuna
li.

Modifica della legge regionale 20 Dicembre 1973 n. 26 concernente norme in materia di circoscrizioni comunali.

Art. 1

- Dopo il secondo comma dell'art. 5 L.R. 20 Dicembre 1973 n. 26 è inserito il seguente terzo comma.

Quando la modifica della circoscrizione territoriale ha luogo per effetto di permuta e/o di cessione di terreni fra comuni contermini che, d'accordo, ne regolino anche i rapporti patrimoniali ed economico-finanziari di cui al successivo art. 7, alle istanze dei comuni interessati provvede il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto su conforme deliberazione della Giunta medesima.


Art. 2

- Dopo l'art. 5 della L.R. 20 Dicembre 1973 n. 26 è inserito il seguente articolo 5 bis.

Art. 5 bis (mutamento della denominazione comunale). Il mutamento della denominazione comunale può aver luogo, su richiesta dei Consigli dei comuni interessati, in seguito al mutamento delle circoscrizioni comunali o quando ricorrano esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche.

La Regione Provvede con legge previa consultazione delle popolazioni interessate.

Le aggiunte di termini o locuzioni alla denominazione principale del Comune sono disposte con decreto dal Presidente della Giunta Regionale, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, previa richiesta del Sindaco corredata della deliberazione del Consiglio comunale adottata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati.



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Commissione Const.
25/3/86